



**COMUNE DI PIETRASANTA  
PROVINCIA DI LUCCA**

**SERVIZIO AMBIENTE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE E  
LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI  
VINCOLO IDROGEOLOGICO EDILIZIO**

**Novembre 2021**

## Indice generale

Capo I.....	3
Aspetti generali.....	3
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:.....	4
Capo II.....	4
Titoli abilitativi e procedimento amministrativo.....	4
Capo III.....	7
Lavori eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.....	7
Capo IV.....	7
Dichiarazione di inizio lavori.....	7
Capo V.....	9
Opere soggette ad autorizzazione.....	9
Capo VI.....	11
Varianti.....	11
Capo VII.....	12
Procedimento sanzionatorio e di ripristino, autorizzazione in sanatoria, norme finali.....	12

## Capo I

### Aspetti generali

#### Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico Edilizio, ai sensi dell'Art. 40 della Legge Regionale Toscana n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i. (di seguito nominata “Legge Forestale Toscana”) e del Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i. (di seguito denominato “Regolamento Forestale”). In particolare, vengono disciplinate:

- Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni e dei relativi procedimenti amministrativi;
- Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione in sanatoria e la disciplina del relativo procedimento amministrativo.

2. Il presente regolamento si applica ai terreni ricadenti nelle aree perimetrate ai sensi del RD 3267/1923 e della LR 39/2000 e suo regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 48/R del 08/08/2003, ubicate all'interno del territorio del Comune di Pietrasanta.

#### Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia. In particolare:

- Regio Decreto n. 3267/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n° 39 del 21/03/2000 “Legge forestale della Toscana” e s.m.i. (L.R. 39/2000);
- Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n° 48/R. (regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n.39 “Legge forestale della Toscana” e s.m.e.i.);

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
  - Legge Forestale: la Legge Regionale Toscana n. 39 del 21/03/2000, come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 1 del 02/01/2003
  - Regolamento Forestale: Il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 08/08/2003

## **Capo II**

### **Titoli abilitativi e procedimento amministrativo**

#### **Art. 4 - Titoli abilitativi previsti**

1. In accordo con la Legge Forestale e suo Regolamento di attuazione, i titoli abilitativi previsti in materia di Vincolo Idrogeologico Edilizio sono l'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, che costituiscono atti distinti in assenza dei quali non è consentito l'inizio dei lavori previsti. Hanno diritto alla presentazione di richiesta di autorizzazione e di dichiarazione i seguenti soggetti:

- Proprietario;
- Possessore, con obbligo di specificazione del titolo che legittima il possesso assieme al consenso scritto da parte del proprietario.

2. I titoli abilitativi previsti nel presente articolo sono indispensabili ai fini del rilascio dei medesimi di natura edilizia. Pertanto, in assenza di questi ultimi, non è consentito l'inizio dei lavori previsti.

#### **Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e della dichiarazione e decorrenza del procedimento amministrativo**

1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico sono presentate, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, dai soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'ente compilata in ogni sua parte, comprensiva di tutti gli allegati, digitalmente firmati dal progettista e da eventuali professionisti incaricati, specificatamente previsti dalla Legge e dal Regolamento Forestale. Nella dichiarazione e nella domanda di autorizzazione è inoltre indicato il soggetto esecutore dell'intervento, assieme al direttore dei lavori.

2. Alla domanda di autorizzazione ed alla dichiarazione dovranno inoltre essere allegati il modello di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura dovuta per legge e l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria, per la cui consultazione si rimanda all'art. Art. 21 del presente regolamento.

#### **Art. 6 - Procedimento amministrativo e decorrenza del termine**

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni, se complete di tutti gli allegati specificatamente previsti dal vigente quadro normativo, oltre che dal presente regolamento, sono istruite dal servizio Ambiente del Comune di Pietrasanta.
2. Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.lgs 241/1990 è individuato nel Responsabile del Servizio a cui è assegnato l'Ufficio meglio specificato sopra, fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali o da specifici atti di organizzazione dell'Ente. Tale figura può avvalersi di personale dipendente e/o esterno, incaricato con specifica determinazione dirigenziale, al fine dell'esecuzione della fase istruttoria.
3. Le pratiche presentate verranno istruite in ordine di arrivo al protocollo.
4. Il procedimento amministrativo per le richieste di autorizzazione e per le dichiarazioni inizia a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all' articolo 42, comma 6, della legge forestale per gli interventi di cui al comma 4, lettera a), soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica e/o ad un titolo abilitativo urbanistico, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici e/o paesaggistici.
5. Nel caso di richieste di autorizzazione e di dichiarazioni non complete di tutti i dati richiesti dal vigente quadro normativo, il Responsabile del Procedimento richiede, entro trenta giorni per le richieste di autorizzazione e venti giorni per le dichiarazioni, l'integrazione di tale documentazione. La richiesta di integrazione interrompe i tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni, che decorrono nuovamente dal momento della protocollazione della documentazione mancante, che deve essere valutata in modo positivo dal Responsabile del Procedimento. Nel caso di dichiarazioni di inizio attività la richiesta di integrazione interrompe il termine di venti giorni per l'acquisizione dell'efficacia del titolo che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni valutate positivamente dal responsabile del procedimento.
6. Nel caso in cui l'intervento non sia ammissibile ai sensi della Legge e del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento provvede ad inviare preavviso di diniego di cui

all'art. 10 bis della L. 241/1990, al richiedente, entro i termini indicati al comma precedente, indicandone i motivi.

7. L'avvio del procedimento, per le richieste di autorizzazione è comunicato entro dieci giorni dal ricevimento della pratica, come previsto dall'art. 7 della L.241/1990. Per le dichiarazioni non è previsto l'invio dell'avvio del procedimento.

8. Il procedimento di autorizzazione ha termine, a mezzo di provvedimento autorizzativo o di diniego a firma del Dirigente o suo delegato, entro sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda, completa nei suoi allegati. L'inizio dei lavori non potrà avvenire in assenza titolo abilitativo rilasciato e, nel caso delle dichiarazioni, senza che sia terminato il procedimento di cui all'art. 9 comma 2.

9. Nel caso di domande di autorizzazione o dichiarazioni relative ad aree ricadenti all'interno di parchi nazionali o altre aree protette istituite ai sensi del vigente quadro normativo, si applica quanto previsto dall'art. 68 della Legge Forestale, ed in attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'ente competente il procedimento amministrativo è sospeso. Nel caso invece di aree ricadenti nel territorio di Siti di Importanza Comunitaria e/o Regionale (SIC e SIR), in accordo con la LRT 56/2000 è necessario allegare alla domanda uno studio ambientale in cui devono essere indicati e valutati gli effetti sul sito, al fine di chiedere specifico parere all'ente competente.

10. Nel caso in cui debba essere adottato un provvedimento di diniego nei confronti di una richiesta di autorizzazione e/o dichiarazione, lo stesso può essere adottato solo dopo aver adempiuto a quanto previsto dell'art. 10 bis del D.lgs 241/1990; il provvedimento di diniego è inviato per via telematica a mezzo di Posta Elettronica Certificata dal Responsabile del Procedimento, con indicate le motivazioni del diniego. Se entro dieci giorni dall'invio non pervengono osservazioni in merito da parte del richiedente, o se tali osservazioni non possono essere accolte, viene adottato un provvedimento di diniego definitivo.

11. Il richiedente può in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere l'archiviazione dell'istanza mediante dichiarazione scritta trasmessa a mezzo di pec all'ufficio Vincolo Idrogeologico.

12. Nel caso di lavori e opere eseguiti da codesto ente sia in amministrazione diretta che tramite professionisti e/o imprese incaricate, ai fini del rilascio di titolo abilitativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente regolamento, la predisposizione del progetto definitivo e/o esecutivo o di progettazione di livello equivalente e suoi allegati costituiscono presentazione di domanda per l'inizio della fase istruttoria, propedeutica all'ottenimento del suddetto titolo abilitativo che verrà rilasciato ai sensi dell'art. 6 comma 8 del presente regolamento.

## Capo III

### Lavori eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

#### Art. 7 - Lavori eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

I lavori di manutenzione, le opere ed i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione e/o dichiarazione sono quelli indicati agli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche indicate nello stesso.

## Capo IV

### Dichiarazione di inizio lavori

#### Art. 8 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

I lavori, le opere ed i movimenti di terreno soggetti a dichiarazione sono quelli indicati all'articolo 100 del Regolamento Forestale, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche indicate nello stesso e purché non interessino aree boscate di cui agli articoli 2 e 3 della Legge e del Regolamento Forestale.

#### Art. 9 - Presentazione e validità della Dichiarazione di inizio lavori

1. La dichiarazione di inizio lavori è obbligatoria nei casi individuati dall'art. 8. del presente regolamento, e dovrà essere presentata in accordo con quanto indicato nell'Art. 6 in via esclusivamente telematica a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Il procedimento si conclude per silenzio-assenso trascorsi 20 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, fatta salva da parte del Comune di Pietrasanta l'adozione di provvedimento di diniego o di sospensione. Entro tale termine possono essere comunicate prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori.
3. Nei casi in cui si verificassero eventuali fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori dovranno essere sospesi e dovrà essere tempestivamente data comunicazione al Comune di Pietrasanta.
4. La dichiarazione ha validità tre anni a partire dalla data di protocollazione di essa presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta. Trascorso tale periodo senza aver eseguito i lavori, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione.

### **Art. 10 - Documentazione richiesta per la dichiarazione**

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la seguente documentazione, che dovrà consentire in modo univoco di comprendere la tipologia di intervento proposto e le modalità di esecuzione:

- Fotocopia documento d'identità del richiedente e dei tecnici relativi al progetto ed alla relazione geologica
- Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all'art. 3 della L.R. n. 39/2000
- Individuazione dell'area di intervento su corografia generale in scala 1:25.000
- Individuazione dell'area di intervento su planimetria catastale in scala almeno 1:2.000
- Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l'area di intervento
- Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d'indagine previste dall'Art. 75 del Regolamento Forestale, comunque comprensiva di:
  - dichiarazione di fattibilità dell'intervento, con particolare riferimento alle condizioni di stabilità dell'area prima e dopo l'esecuzione delle opere oggetto di richiesta di autorizzazione, che tenga conto delle risultanze dell'eventuale esecuzione della verifica di stabilità del versante, di quanto riportato nelle indagini geologiche di supporto allo strumento urbanistico generale vigente (carta di pericolosità e carta di fattibilità e relative prescrizioni geologico – tecniche) e delle carte di pericolosità geologico – idraulica redatte da enti sovraordinati;
- Progetto delle opere o dei lavori descritto con elaborati grafici, in particolare comprensivo di:
  - piante e sezioni illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto, che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo;
  - piante e sezioni illustranti la regimazione delle acque superficiali per un intorno significativo;
  - individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti, calcolo della eventuale eccedenza e relativa forma di allontanamento;
- Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori;
- Documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto) e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto;

- Dichiarazione di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un professionista abilitato.

Tutti gli allegati dovranno essere firmati digitalmente da tecnico abilitato.

## Capo V

### Opere soggette ad autorizzazione

#### Art. 11 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

I lavori, le opere ed i movimenti di terreno soggetti a richiesta di autorizzazione sono quelli indicati all'articolo 101 del Regolamento Forestale, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche indicate nello stesso e purché non interessino aree boscate di cui agli articoli 2 e 3 della Legge e del Regolamento Forestale. In particolare, sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti quei lavori, opere o movimenti di terreno che possono alterare le condizioni di stabilità di un'area e la regimazione delle acque.

#### Art. 12 - Presentazione, validità della richiesta di autorizzazione e rinnovo

1. La richiesta di autorizzazione è obbligatoria nei casi individuati dall'art. 12 del presente regolamento, e dovrà essere presentata in accordo con quanto indicato nell'Art. 6 in via esclusivamente telematica a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Per le modalità relative al procedimento amministrativo vale quanto disposto all'art. 6 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione ha validità cinque anni a partire dalla data di rilascio a mezzo di provvedimento autorizzativo. Trascorso tale periodo senza aver eseguito le opere o i lavori, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

#### Art. 13 - Documentazione richiesta per la domanda di autorizzazione

Alla domanda di autorizzazione, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pietrasanta e compilata in ogni suo campo, dovrà essere allegata la seguente documentazione, che dovrà consentire in modo univoco di comprendere la tipologia di intervento proposto e le modalità di esecuzione:

- Fotocopia documento d'identità;

- Dichiarazione del tecnico incaricato che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all'art. 3 della L.R. n. 39/2000;
- Individuazione dell'area di intervento su corografia generale in scala 1:25.000;
- Individuazione dell'area di intervento su planimetria catastale in scala almeno 1:2.000;
- Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l'area di intervento;
- Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d'indagine previste dall'Art. 75 del Regolamento Forestale, comunque comprensiva di:
  - dichiarazione di fattibilità dell'intervento, con particolare riferimento alle condizioni di stabilità dell'area prima e dopo l'esecuzione delle opere oggetto di richiesta di autorizzazione, che tenga conto delle risultanze dell'eventuale esecuzione della verifica di stabilità del versante, di quanto riportato nelle indagini geologiche di supporto allo strumento urbanistico generale vigente (carta di pericolosità e carta di fattibilità e relative prescrizioni geologico – tecniche) e delle carte di pericolosità geologico – idraulica redatte da enti sovraordinati;
- Progetto delle opere o dei lavori descritto con elaborati grafici, in particolare comprensivo di:
  - piante e sezioni illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto, che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo;
  - piante e sezioni illustranti la regimazione delle acque superficiali per un intorno significativo;
  - individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti, calcolo della eventuale eccedenza e relativa forma di allontanamento;
- Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori;
- Documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto) e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto;
- Dichiarazione di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un professionista abilitato.

Tutti gli allegati dovranno essere firmati digitalmente da tecnico abilitato.

#### **Art. 14 - Rinnovo**

1. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la

scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

2. L'istanza di rinnovo o di proroga dovrà essere completa dei seguenti elaborati, a firma di tecnico abilitato:
  - Dichiarazione del rispetto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle opere precedentemente autorizzati;
  - Relazione tecnica con descrizione delle opere di completamento;
  - Elaborati grafici delle opere di completamento;
  - Ricevuta di pagamento degli oneri di segreteria per la richiesta di rinnovo o proroga.
3. L'istanza di rinnovo o proroga verrà rilasciata dal Servizio Ambiente entro trenta giorni a partire dalla data di protocollazione della domanda unicamente per il periodo necessario al termine delle opere di completamento, e potrà contenere ulteriori prescrizioni circa l'esecuzione dei lavori e/o delle opere. I lavori non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione.

## Capo VI

### Varianti

#### Art. 15 - Varianti alla dichiarazione

Nel caso in cui sia necessario apportare variazioni ai progetti e/o ai lavori oggetto di dichiarazione, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione per le opere oggetto di variante, nella quale saranno riportate tutte le opere, lavori ed interventi in variazione rispetto alla precedente dichiarazione, purché in accordo con l'Art. 8 del presente regolamento, seguendo le stesse modalità procedurali previste per ogni autorizzazione.

#### Art. 16 - Varianti all'autorizzazione

4. Nel caso in cui sia necessario apportare variazioni ai progetti e/o ai lavori oggetto di precedente autorizzazione, dovrà essere presentata una nuova richiesta per le opere oggetto di variante, nella quale saranno riportate tutte le opere, lavori ed interventi in variazione rispetto a quelli autorizzati in precedenza, purché in accordo con l'Art. 12 del presente regolamento e con il vigente quadro normativo.

5. L'autorizzazione in variante ha la validità di scadenza della precedente autorizzazione rilasciata, e la presentazione della domanda deve seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di istruttoria.

## **Capo VII**

### **Procedimento sanzionatorio e di ripristino, autorizzazione in sanatoria, norme finali**

#### **Art. 17 - Autorizzazione di opere eseguite, od in corso di esecuzione, in assenza di titolo abilitativo ma conformi alla vigente normativa**

1. I lavori e le opere realizzati in assenza di valido titolo abilitativo od in difformità da esso, che risultano conformi al vigente quadro normativo in materia di Legge e Regolamento Forestale, in base a quanto stabilito dall'art. 85 comma 6 bis della Legge Forestale necessitano di autorizzazione in sanatoria al fine della regolarizzazione.
2. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale, ed è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, quando dovute, da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido.
3. Il rilascio dell'autorizzazione sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 82 della Legge Forestale o, in alternativa, alla presentazione di apposito verbale redatto da parte di un soggetto con potere di accertamento in cui sia indicata la non applicabilità della sanzione;
4. Per accedere alla procedura di regolarizzazione, il richiedente dovrà corredare alla domanda i seguenti allegati:
  - Domanda di autorizzazione in sanatoria reperibile sul sito istituzionale dell'ente;
  - Elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato, di cui all'art. 14;
  - Ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa o verbale di cui al comma 3 del presente articolo.
5. La domanda di autorizzazione in sanatoria dovrà essere presentata anche per gli interventi soggetti a dichiarazione ai sensi della Legge e del Regolamento Forestale, per i quali si rimanda all'art.8 del presente regolamento.

### **Art. 18 - Sanzioni e ripristino dello stato dei luoghi**

1. Per le sanzioni in merito alla violazione delle disposizioni di legge si fa riferimento all'art. 82 della Legge Forestale.
2. La fase di accertamento, contestazione ed irrogazione di eventuali sanzioni amministrative è rimandata ai soggetti con potere di accertamento ed espletamento della procedura sanzionatoria. La sanzione amministrativa sarà determinata nel verbale redatto dal Soggetto Accertatore, il cui pagamento sarà effettuato a favore del Comune di Pietrasanta nei tempi e nelle modalità consentite dal vigente quadro normativo;
3. Alla scadenza del termine assegnato per il pagamento della sanzione di cui sopra, qualora non siano pervenuti scritti difensivi nei termini di legge, codesto Ente provvederà ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente riscossione coattiva delle somme meglio sopra descritte. Nel caso di presentazione di scritti difensivi nei termini previsti dalla vigente normativa, il Responsabile del Servizio Ambiente provvederà alla determinazione definitiva delle stesse;
4. Nel caso in cui, a seguito di violazione delle disposizioni riportate nella Legge e nel Regolamento Forestale si renda necessario il ripristino dei luoghi da parte del trasgressore, codesto ente procederà secondo quanto disposto dall'art. 85 della Legge Forestale.

### **Art. 19 - Ricorsi**

I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

### **Art. 20 - Diritti di segreteria**

5. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso delle spese di istruttoria. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite le modalità indicate sul sito web del comune alla pagina dedicata.

6. L'importo dei diritti di segreteria viene determinato annualmente tramite Delibera di Giunta Comunale.

### **Art. 21 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge Forestale n. 39/2000 e nel Regolamento Forestale approvato con DPGR 48/R;
2. Ai sensi dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Albo Pretorio Comunale;
3. Eventuali successive modifiche alla normativa interessata dal presente regolamento saranno recepite tramite Determinazione Dirigenziale;
4. Il presente regolamento non si applica alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore.